



TRIBUNALE DI RIETI

SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI

Oggetto: circolare sulla relazione ex art. 33 co. 1 L.fall./relazione ex art. 130 co. 4 CCI.

L'art. 130 codice della crisi ha recepito dall'esperienza dei protocolli operativi sviluppatasi in numerosi Uffici Giudiziari lo sdoppiamento tra una prima relazione e la relazione finale sulle cause del dissesto e le responsabilità individuando il termine di questa nel sessantesimo giorno dopo la chiusura dello stato passivo.

La disciplina dell'accesso del curatore alle banche dati delinea - nel contempo - il contenuto della relazione finale, risultando evidente il nesso funzionale tra la richiesta di tali dati e la redazione della relazione.

Anche sotto questo profilo le prassi virtuose hanno di fatto anticipato il codice della crisi. Al riguardo, va rilevato che tali prassi si sono tradotte nell'elaborazione di schemi standard della relazione ex art. 33 l. fall., sulla base del lavoro di commissioni appositamente costituite e formate da giudici delegati, pubblici ministeri e professionisti con maggiore esperienza nella materia.

La loro funzione è quella di fornire al curatore un percorso logico di acquisizione delle informazioni e di loro analisi che consenta di rappresentare i dati fondamentali del dissesto e d'individuare le cause sulla base di approfondimenti che riguardano un elenco di aree di criticità entro le quali si collocano la stragrande maggioranza delle condotte causative del dissesto o, comunque, gravemente depauperative del patrimonio (come ad esempio: modalità di emersione della perdita del capitale, evoluzione della composizione del passivo nel tempo, rapporti con parti correlate, operazioni straordinarie), fatti salvi ovviamente tutti gli ulteriori approfondimenti che il curatore intende compiere.

La peculiarità dello schema della relazione ex art.33 l.fall. è che il curatore deve compilare tutte le parti anche quelle in cui non vi sono elementi da riferire, risultando essenziale – nella prospettiva dell'affidamento sulla completezza delle verifiche compiute dal curatore - l'espressa indicazione da parte dello stesso che, con riferimento

ad una o più delle aree critiche individuate, non risultino in concreto circostanze da riferire (come, ad esempio, mancanza di operazioni straordinarie o di rapporti con parti correlate).

Lo strumento del modello di relazione ex art. 33 l.fall./art. 130 CCI è di grande importanza per assicurare un'omogeneità delle relazioni nelle procedure - quantomeno riducendo molto i rischi connessi a variabili soggettive relative ai professionisti incaricati come i diversi livelli di competenza, esperienza ed anche attenzione ai profili della responsabilità gestorie – e per rendere possibile un'efficace risposta alle condotte delittuose in una prospettiva sia di prevenzione con riferimento alle future procedure concorsuali, sia di recupero dell'attivo mediante il risarcimento dei danni o il sequestro di beni distratti.

Alle presenti Linee guida è allegato un modello di relazione ex art. 33 l.fall./130, co. 4 CCI.

Si ricorda ai curatori che i rapporti informativi devono essere depositati esclusivamente in conformità alle specifiche tecniche XSD pubblicate su PST.

Rieti, 15.11.2022.

Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis

Il G.D.
Dott.ssa Francesca Sbarra